

## **Il “decreto sicurezza” (d.l. 113/2018, conv. in l. 132/2018). Contenuti, valutazioni e problematiche applicative**

Scheda a cura di William Chiaromonte e Claudio Curreli

### **1. I contenuti del “decreto sicurezza”**

Il “decreto sicurezza” (d.l. 113/2018, conv. in l. 132/2018) è costruito attorno a 3 nuclei tematici: immigrazione; sicurezza pubblica; organizzazione del Ministero dell’Interno e dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata. Nella presente scheda ci soffermeremo solo sul primo nucleo.

#### **Permessi di soggiorno**

E’ stato eliminato il permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 1), che veniva rilasciato nei casi in cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, pur non accogliendo la domanda di protezione internazionale, avesse comunque ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario; aveva la durata di due anni e consentiva l’accesso al lavoro, al servizio sanitario nazionale, all’assistenza sociale e all’edilizia residenziale.

Al suo posto sono stati introdotti permessi per “protezione speciale” (un anno), “per calamità naturale nel Paese di origine” (sei mesi), “per condizioni di salute gravi” (un anno), “per atti di particolare valore civile” e “per casi speciali” (vittime di violenza grave o sfruttamento lavorativo), il cui campo di applicazione, tuttavia, è decisamente più circoscritto rispetto a quello della protezione umanitaria e che, per qualità e quantità, non possono assolutamente ritenersi simili a quello previgente.

Qualche dato. La forma di protezione più frequentemente riconosciuta ai richiedenti asilo era proprio la protezione per motivi umanitari: nel 2017, circa il 60% del totale dei provvedimenti di accoglimento ha concesso il permesso di soggiorno per protezione umanitaria. In conseguenza della cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, si stima un aumento degli irregolari (100.000 in 2 anni) anche a causa della mancanza di accordi di rimpatrio con i Paesi di origine.

#### **Centri di permanenza**

La durata massima del trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza per il rimpatrio è stata allungata da 90 a 180 giorni, periodo ritenuto necessario all’accertamento dell’identità e della nazionalità del migrante (art. 2).

#### **Fondo rimpatri**

Al Fondo rimpatri sono state assegnate le somme stanziare con la legge di bilancio per programmi di rimpatrio volontario assistito (art. 6).

#### **Protezione internazionale**

Il diniego della protezione internazionale scatta nel caso di condanna definitiva anche per i reati di violenza sessuale, spaccio di droga, rapina ed estorsione (art. 7). Tra i reati di “particolare allarme sociale” sono inclusi la mutilazione dei genitali femminili, la resistenza a pubblico ufficiale, le lesioni personali gravi, le lesioni gravi a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, il furto aggravato dal porto di armi o narcotici.

#### **Lista dei “paesi sicuri”**

E’ prevista l’adozione, con decreto del Ministero dell’Interno, di una “lista dei Paesi di origine sicuri”, al fine di accelerare la procedura di esame delle domande di protezione internazionale delle persone che provengono da uno di questi Paesi.

#### **Revoca della protezione umanitaria**

E’ prevista la revoca della protezione umanitaria ai profughi che rientrano senza “gravi e comprovati motivi” nel paese di origine, una volta presentata richiesta di asilo (art. 8).

#### **Esame delle domande più celere**

Per accelerare l’esame delle domande di protezione internazionale, il Questore dà comunicazione alla Commissione competente nel caso in cui il richiedente sia indagato o sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati riconosciuti di particolare gravità. L’eventuale ricorso non sospende l’efficacia del diniego.

## **SPRAR**

Allo Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (gestito con i Comuni) avranno accesso solo i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati, e non più anche i richiedenti asilo (lo stesso criterio vale per i lavori di pubblica utilità: art. 12). Per snellire le procedure di registrazione e gestione dei migranti, sono state istituite, a partire dal primo gennaio 2019, dieci nuove Commissioni territoriali per l'esame delle domande.

## **Concessione e revoca della cittadinanza italiana**

Si prevedono tempi raddoppiati (4 anni) per la concessione della cittadinanza per matrimonio e per residenza. E' prevista la possibilità di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale (art. 14).

## **Patrocinio gratuito**

Viene meno la possibilità del gratuito patrocinio nei casi in cui il ricorso del migrante contro il diniego della protezione sia dichiarato improcedibile o inammissibile (art. 15).

## **2. Le valutazioni tecnico-giuridiche**

La sesta commissione del **CSM** ha approvato all'unanimità un parere in base al quale il "decreto sicurezza" sarebbe incostituzionale nella parte che si occupa di migranti e richiedenti asilo. Il testo mostra diverse "criticità", in particolare poiché il legislatore "non individua i parametri in base ai quali il questore può decidere di trattenere o meno lo straniero, in tal modo accordandogli una discrezionalità svincolata da qualsiasi tipizzazione dei presupposti di esercizio". Per questo motivo, secondo il CSM, il decreto non è conforme al grado di garanzie richieste dall'art. 13 della Costituzione, relativo alla libertà personale e alle sue restrizioni. Nel parere si osserva, inoltre, che "l'ampliamento della categoria dei reati-presupposto del diniego o revoca della protezione internazionale appare per talune fattispecie non pienamente rispettoso degli obblighi costituzionali derivanti dagli articoli 10 e 117 della Costituzione". Questi articoli riguardano la conformità dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, nonché l'esercizio dell'attività legislativa dello Stato e delle Regioni.

Anche secondo il **Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa**, Dunja Mijatović, il "decreto sicurezza" solleva diverse preoccupazioni in tema di diritti umani, in quanto "rappresenta un passo indietro in termini di accesso alla protezione per le persone su cui incombono gravi minacce, o che le hanno già subite". Consapevole delle sfide che l'Italia deve affrontare in quanto Paese di primo arrivo dei migranti, Mijatović si è detta "preoccupata per una possibile regressione che andrebbe contro la tradizionale accoglienza italiana delle persone che hanno bisogno di protezione". In particolare, "non consentendo ai richiedenti asilo di accedere al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), servizio del Ministero dell'Interno, il Commissario ritiene che il sistema di ricezione e integrazione italiano sarà messo ancor più in difficoltà.

Sul Sole 24 Ore i giuristi **Carlo Melzi d'Eril** e **Giulio Enea Vigevani** scrivono che il governo Conte pare "trattare il fenomeno migratorio da un'ottica quasi esclusivamente securitaria, disciplinandolo insieme a mafia e terrorismo". Melzi d'Eril e Vigevani si pongono poi innanzitutto la domanda se è legittimo in questo caso l'uso del decreto legge, cioè se "sono davvero presenti gli straordinari casi di necessità e urgenza che la Costituzione richiede". I due giuristi spiegano di avere più di un dubbio in proposito: "La giustificazione per il decreto legge, proprio nelle parti relative agli stranieri, sembra basata su emergenze più percepite che concrete. (...) Lo stesso allarme terrorismo, che l'esecutivo pone a giustificazione della norma sulla revoca della cittadinanza, sembra non riflettere la realtà: in fondo, il nostro Paese non è teatro di attentati terroristici da un quarto di secolo". Le criticità non si limitano però solo allo strumento del decreto, ma anche al suo contenuto. In particolare i due giuristi sul Sole 24 ore si riferiscono alla "revoca della cittadinanza a chi non è italiano per nascita ed è stato definitivamente condannato per delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale". Questa disposizione "frantuma" il concetto di cittadinanza, introducendone una "di serie b" rispetto a quella che appartiene a chi è italiano dalla nascita: "Banalmente, per lo stesso reato, sono previste conseguenze diverse, sicché i cittadini non sono più uguali davanti alla legge". Inoltre, "la disciplina potrebbe generare apolidia, uno *status* eccezionale per una persona, in contrasto con un'antica convenzione internazionale che appunto vieta agli Stati di creare nuovi apolidi".

Per **Salvatore Curreri**, professore di Diritto pubblico all'Università di Enna, tutto questo alla fine porterebbe a un "mancato rispetto del principio di eguaglianza".

Sulla costituzionalità di questa nuova previsione, si è concentrato criticamente anche **Marco Benvenuti**, professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Roma "La Sapienza" e membro dell'Associazione Italiana Costituzionalisti (AIC), durante un'audizione in Senato. Benvenuti innanzitutto spiega che "il tema della revoca della cittadinanza non ha nulla a che vedere con i diritti "degli altri", cioè degli stranieri, ma parla di noi cittadini, riguarda i nostri diritti, la nostra condizione giuridica. (...) La cittadinanza, infatti, è stata qualificata dalla Corte costituzionale come uno 'stato giuridico costituzionalmente protetto' e dalla Corte di cassazione come un 'diritto di primaria rilevanza costituzionale'. Per questo, essa sola è ritenuta, per costante giurisprudenza amministrativa, irrevocabile". Il professore specifica così che "non è consentito al legislatore – e tanto meno al governo in sede di decretazione di urgenza – differenziare la condizione giuridica non dello straniero, ma, in questo frangente, del cittadino sulla base del modo di acquisto della cittadinanza, sia esso per nascita, oppure per beneficio di legge o per concessione". Benvenuti conclude il suo intervento analizzando un altro aspetto critico della nuova norma: cioè i reati previsti per la proposta di revoca della cittadinanza rispetto all'articolo 22 della Costituzione, che stabilisce che "nessuno può essere privato, per motivi politici (...) della cittadinanza". Il professore spiega, infatti, che "le fattispecie di reato la cui condanna definitiva implica la revoca della cittadinanza" sono sì "delitti tutti certamente gravi e dunque da punire con la giusta severità, ma anche, al di là del loro discusso inquadramento quali delitti politici", sono "delitti determinati da motivi politici", con la conseguente impossibilità, in base appunto a quanto previsto dall'art. 22 della Costituzione, che dalla loro commissione possa arrivare la revoca della cittadinanza.

Dubbi che si pone anche **Marco Ruotolo**, professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università Roma Tre, durante un'audizione in Senato, e a quali ne aggiunge un altro che si concentra sul requisito dell'omogeneità di un decreto legge, come affermato dalla stessa Corte Costituzionale: "Quali sono le ragioni che possono consentire di qualificare come 'omogeneo' un decreto-legge che interviene su ambiti così diversi?". Il decreto, secondo Ruotolo, presenta anche altri punti a rischio incostituzionalità: "Ad esempio, il prolungamento a 180 giorni del trattenimento presso i CPR che pone interrogativi di compatibilità con l'articolo 13 della Costituzione" (che non ammette alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge). Ruotolo continua a elencare i "dubbi di costituzionalità" sul decreto che potrebbero pure manifestarsi sull'art. 10 del decreto legge: "[La norma] prevede che, in caso di sottoposizione a procedimento penale o di condanna anche non definitiva per reati di particolare allarme sociale, la Commissione territoriale competente a valutare la richiesta di protezione umanitaria si pronunci con 'procedimento immediato'; in caso di diniego, si procede subito a espulsione". Secondo il professore si tratta di una fattispecie che può porre problemi di compatibilità non solo con l'articolo 27 della Costituzione (cioè la presunzione di non colpevolezza), ma anche con il diritto di difesa di cui all'articolo 24 Cost., "impedendo di fatto la possibilità di difendersi davanti al giudice in un procedimento penale che non ha ancora condotto a sentenza definitiva di condanna".

**Massimo Luciani**, professore di Diritto pubblico e Diritto costituzionale presso l'Università Sapienza di Roma, sempre in audizione al Senato, sottolinea ulteriori aspetti problematici. Quello più delicato è la decisione dell'abolizione dei "motivi umanitari" tra le concessioni di permesso di soggiorno per i richiedenti asilo. Luciani, partendo da due recenti sentenze della Cassazione che si occupano dell'interpretazione dell'articolo del Testo unico che regola la concessione della protezione per "motivi umanitari", spiega che i giudici sembrano ancorare la protezione umanitaria direttamente all'articolo 10 della Costituzione e che, quindi, le norme presenti all'articolo 6, comma 5 del Testo Unico, che il decreto modifica, siano attuative della Costituzione. Inoltre, il professore spiega che le ragioni di carattere umanitario non coinvolgono soltanto l'esercizio delle libertà politiche e civili, ma, secondo la Corte di Cassazione, il presupposto per l'esercizio di questi diritti. Se questa interpretazione della Cassazione – continua Luciani – fosse condivisa dalla Corte Costituzionale, ci sarebbero dei problemi di legittimità costituzionale: "Il decreto legge ha cancellato il riferimento generale alle ragioni umanitarie, tipizzando le ipotesi di protezione. La tipizzazione non è costituzionalmente illegittima, quello che lascia perplessi è che questa tipizzazione non abbraccia tutte le ipotesi che si ricollegano all'articolo 10 della Costituzione, secondo questa giurisprudenza della Cassazione".

**L'ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione)** in un'altra audizione in Senato, solleva, oltre a quelle già elencate, un'altra questione di legittimità costituzionale: "L'eliminazione dello SPRAR a favore di un'accoglienza dei richiedenti asilo soltanto in strutture governative o emergenziali, le quali si limitano ad erogare servizi essenziali, appare viziata da manifesta illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. nella parte in cui si violano gli artt. 17 e 18 sulle condizioni di accoglienza della Direttiva 2013/33/UE". L'Associazione spiega che il decreto non prevede "un sistema di accoglienza strutturato e con standard minimi conformi alla Direttiva circa l'accoglienza nei CAS, i quali a questo punto sarebbero ben poco straordinari, ma ordinari, senza che si prevedano precise assicurazioni circa il rispetto degli standard concernenti l'apprendimento della lingua, il necessario orientamento

legale, il sostegno delle categorie più vulnerabili, l'assistenza psicologica, la tutela della vita familiare, le normali condizioni di vita, cioè tutte quelle condizioni minime indicate" nei due articoli citati della direttiva.

La **Regione Toscana** ha deliberato di presentare ricorso alla Corte Costituzionale avendo ravvisato nel decreto legislativo "profili di lesione delle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni". Il decreto, è la tesi, ostacolerebbe il funzionamento dei servizi e della sanità di competenza regionale.

Anche per il governatore del Piemonte **Sergio Chiamparino** esistono "le condizioni giuridiche per il ricorso alla Consulta perché il decreto, impedendo il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avrà ripercussioni sulla gestione dei servizi sanitari e assistenziali di nostra competenza".

Anche in Umbria il ricorso alla Consulta è stato approvato: la norma sarà impugnata per "palese incostituzionalità". La presidente **Catiuscia Marini** ha proposto alla Giunta regionale di sollevare la questione di costituzionalità di fronte alla Consulta rispetto al "decreto sicurezza", ribadendo la sua ferma volontà "di mantenere inalterati i livelli dei servizi e dei diritti riconosciuti agli stranieri entrati regolarmente nel nostro territorio ed oggi posti in uno strano limbo e penalizzati dal decreto, con grave lesione dei diritti umani e del rispetto della dignità di ciascuna persona, una situazione che genera peraltro problemi sociali nelle singole città della regione e rende complicato l'intervento sociale da parte delle istituzioni locali".

Anche la Regione Emilia-Romagna ha deciso di ricorrere alla Corte Costituzionale contro alcune parti del "decreto sicurezza". La decisione è stata presa dalla giunta. "Abbiamo scelto di rivolgerci alla Consulta – ha detto il presidente **Stefano Bonaccini** – impugnando non l'intero decreto, ma le norme che più direttamente riguardano le Regioni e i Comuni e che stanno generando conflitto e confusione".

### 3. Le valutazioni sulle ricadute sociali del provvedimento

Il passaggio da una sistema di accoglienza per i richiedenti asilo che prevedeva due tipologie (prima – Hotspot, Cas – e seconda accoglienza – Sprar ), a uno con un unico canale previsto tramite i Cas, per l'**ANCI** (l'Associazione dei Comuni italiani) risulta essere una scelta non comprensibile. Per l'associazione dei Comuni, infatti, in questo modo, si privilegia "il sistema privato, quello delle grosse concentrazioni anche in piccoli Comuni, quello dei centri "improvvisati" sui territori, al di fuori da ogni pianificazione territoriale, gestiti in molti casi da operatori economici che nulla hanno a che fare con l'erogazione di servizi alla persona. Il sistema, in una parola, che più problemi ha creato ai Sindaci e alle comunità". L'ANCI denuncia anche che il provvedimento comporterà una "precarizzazione della posizione dei migranti sul territorio" perché con l'abrogazione della protezione umanitaria si crea un rischio di "aumento esponenziale delle persone in condizioni di irregolarità che, in assenza di concrete politiche di incentivi al rimpatrio, sono obbligatoriamente destinate a ingrossare le fila del lavoro nero, dell'irregolarità delle occupazioni abusive e quindi del degrado". L'associazione dei Comuni porta come argomento a questa possibilità le stime dell'ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale) secondo le quali ci sarebbe un aumento delle persone irregolari nei prossimi due anni. Con l'abolizione della protezione umanitaria, entro il 2020 in Italia avremo 60.000 nuovi irregolari, da aggiungersi agli oltre 70.000 nuovi irregolari nello scenario di *status quo*. Totale: 130.000 nuovi irregolari in Italia.

Ancora, il **Centro Astalli, Emergency, la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, Medici Senza Frontiere** e altre associazioni, in una lettera al Parlamento, aggiungono che un maggiore tasso di irregolarità è correlato a un maggiore vulnerabilità in termini di salute: "La misura coinvolgerà anche molte persone in condizioni di fragilità (anziani, donne in gravidanza, persone affette da disabilità, (...) vittime di tratta-tortura-violenze, ecc.) che, non potendo accedere al sistema SPRAR, saranno inserite in centri di accoglienza che non prevedono misure adeguate alla presa in carico delle specifiche vulnerabilità. Considerando, inoltre, che molte delle persone in arrivo sono sopravvissute a traumi estremi nel Paese di origine e lungo la rotta migratoria (in particolare in Libia), quali torture, lavori forzati e abusi gravissimi, l'inserimento al di fuori del circuito SPRAR limita la possibilità di un'opportuna presa in carico, con gravi rischi di ritraumatizzazioni".

Ha espresso forti perplessità anche il **Garante nazionale dei diritti delle persone detenute**, secondo il quale l'estensione della durata massima del trattenimento non sembra trovare una giustificazione in un'esigenza effettiva del sistema, né sembra essere idonea al raggiungimento dello scopo che vuole ottenere. Il Garante specifica, infatti, che l'analisi dei rapporti percentuali tra persone rimpatriate e persone trattenute mostra che la media dei rimpatri effettuati rispetto alle persone trattenute – indipendente dai diversi termini di trattenimento vigenti nel tempo – si è sempre attestata attorno al 50%. Questo dimostrerebbe che l'efficacia del sistema del trattenimento non è

direttamente correlata all'estensione dei termini massimi di permanenza nei CPR, ma che segue un andamento proprio: "Molto, ovviamente, dipende dal livello di cooperazione offerto da ciascun Paese di provenienza dei cittadini stranieri" per i rimpatri.

#### 4. Le prese di posizione di alcuni sindaci

Il **sindaco di Palermo Leoluca Orlando** ha sospeso gli effetti del "decreto sicurezza" con una nota al capo dell'Ufficio Anagrafe della sua città che punta il dito sull'articolo 13 della legge 132, che stabilisce che il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo costituisce sì un documento di riconoscimento, ma non basterà più per iscriversi all'anagrafe e quindi per avere la residenza, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ai Centri per l'impiego. Sospesa l'applicazione, gli aventi diritto potranno ancora chiedere in questi giorni la residenza a Palermo in attesa delle chiarificazioni che il primo cittadino attende dall'Ufficio legislativo del suo Comune. I profili di incostituzionalità sono quelli relativi agli articoli della legge ritenuti in contrasto con il principio secondo cui il cittadino straniero è anche titolare di tutti i diritti fondamentali spettanti alla persona, tra cui quello alla residenza, perché limita alcuni diritti come quello alla salute, per l'impossibilità di beneficiare dell'assistenza sanitaria tranne le urgenze, o quello al movimento o al lavoro in assenza di un documento di identità riconosciuto valido. L'abolizione della protezione umanitaria, inoltre, ha creato irregolari che ora si trovano al di fuori di ogni percorso di integrazione.

Della stessa opinione di Leoluca Orlando anche il **sindaco di Napoli Luigi de Magistris** che, facendo riferimento ad "un atto di obbedienza costituzionale", ha sostenuto che "la parte della legge sicurezza in contrasto con la Costituzione, con i diritti come l'uguaglianza, l'asilo, il fatto di avere tutti gli stessi diritti e doveri, non verrà assolutamente applicata".

Contro il "decreto sicurezza" si è espresso anche il **sindaco di Firenze Dario Nardella**, secondo cui il provvedimento "individua un problema ma non trova una soluzione". "Non possiamo permetterci di assistere a questo scempio umanitario: espellere persone dai centri di accoglienza, sulla base del nuovo decreto, lasciandoli in mezzo alla strada", ha sostenuto Nardella, assicurando che "troveremo una soluzione per questi migranti fino a quando non sarà lo Stato a trovare una soluzione in via definitiva".

Più cauto, invece, il **sindaco di Parma Federico Pizzarotti**. "Sicuramente il problema va affrontato perché il decreto provoca problemi alle città", ha sostenuto il primo cittadino, esprimendo la necessità di discuterne insieme agli altri sindaci.

#### 5. Le principali problematiche che si stanno determinando in concreto

##### **Le conseguenze dell'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e dell'introduzione dei nuovi permessi di soggiorno**

La sostituzione del permesso per motivi umanitari con altri permessi di soggiorno, oltre a lasciare scoperte alcune fattispecie che in passato erano tutelate dal permesso umanitario, come già detto, presenta come problematica maggiore la non convertibilità dei permessi per protezione speciale, calamità, cure mediche in permessi per motivi di lavoro. Quindi, alla scadenza di questi nuovi permessi i cittadini stranieri in possesso di un contratto di lavoro regolare non potranno restare sul territorio per motivi di lavoro. La durata di tali permessi è ridotta rispetto a quella del vecchio permesso per protezione umanitaria (da 2 anni a 1 anno, 6 mesi nel caso di permesso per calamità). Inoltre, nessuno di questi permessi (nemmeno quello per cure mediche) consente l'iscrizione al SSN, limitando le cure mediche alle sole prestazioni emergenziali.

##### **Le conseguenze della riforma del sistema SPRAR**

La riforma del sistema SPRAR, trasformato in SAPROIMI, escludendo l'accoglienza di richiedenti asilo e dei titolari di permesso per motivi umanitari, ha modificato le possibilità di accesso al sistema di seconda accoglienza. Già da tempo per prassi non venivano inseriti i richiedenti asilo, quindi su questo fronte poco è cambiato. Il problema maggiore sono i titolari di protezione umanitaria riconosciuta prima dell'entrata in vigore del decreto, che nonostante ne avessero teoricamente diritto, non sono stati inseriti negli SPRAR, e non potendo rimanere nei CAS, sono stati allontanati, ricorrendo a soluzioni di fortuna. Inoltre, i Tribunali (almeno a Firenze) continuano a riconoscere, nei casi di accoglimento dei ricorsi precedenti all'entrata in vigore della norma, i permessi per motivi umanitari, rendendo quindi non praticabile l'inserimento in SPRAR in questi casi. Quindi chi è titolare di permesso umanitario e al 4 ottobre 2018

(data di entrata in vigore del decreto) non era inserito in un progetto SPRAR non ha potuto né potrà avere accoglienza in un progetto SPRAR, con evidente disparità di trattamento tra persone nella stessa situazione giuridica.

Diverse persone sono state allontanate dalle strutture CAS senza soluzione alloggiativa. Alcune prefetture mantengono l'accoglienza fino al ritiro effettivo del PDS elettronico, altre (Firenze) dispongono la cessazione delle misure di accoglienza già dalla notifica del decreto della Commissione Territoriale o del Tribunale, rendendo molto difficile il rilascio stesso del permesso, per il quale è necessario presentare una dichiarazione di ospitalità. Le persone restano sul territorio, quindi, senza avere in mano un permesso di soggiorno valido, con difficoltà anche ad accedere a soluzioni alloggiative emergenziali.

#### **Le conseguenze delle nuove disposizioni in tema di iscrizione anagrafica**

Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non è più valido per poter richiedere l'iscrizione anagrafica e il rilascio della residenza. Quindi i richiedenti asilo non possono più ottenere la residenza, a meno di presentare un altro documento in corso di validità (passaporto), che però un richiedente protezione internazionale non può detenere.

Questo crea problemi da una parte per l'accesso ad alcuni servizi sanitari, soprattutto le cure odontoiatriche d'emergenza per le quali è richiesta carta di identità. Dall'altra, il maggiore problema è l'impossibilità senza residenza di iscrivere le persone ai Centri per l'Impiego e, di conseguenza, di attivare le attività di inserimento lavorativo, tirocini, formazione, ecc. I Centri per l'impiego non accettano l'iscrizione di cittadini stranieri non residenti, per prassi, anche se non è chiaro se tale pratica abbia fondamenti legali. La mancata possibilità di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, inoltre, rende impossibile per i richiedenti asilo, che non sono necessariamente accolti in progetti di accoglienza, l'accesso ai servizi sociali del comune di domicilio e a qualsiasi servizio o percorso di assistenza.